

LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE "CIARDO PELLEGRINO"



Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 -73100 Lecce
Succursale Viale Michele De Pietro, n. 12 -73100 Lecce
Codice meccanografico LESL03000R C.F. 93126450753
tel. 0832.352431



e-mail: lesl03000r@istruzione.it pec: lesl03000r@pec.istruzione.it
sito web: www.liceociardopellegrinolecce.edu.it

Circ. n. 244

Lecce, 5 febbraio 2022

A studenti e famiglie
Ai docenti
Al DSGA e al Personale ATA
Ai responsabili di sede
Al sito web
Al Registro Elettronico

Oggetto: Gestione casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –

D.L. n. 5 del 04.02.2022

A seguito di emanazione del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 29 del 04-02-2022, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", si comunicano le nuove disposizioni in materia di gestione dei casi Covid in ambito scolastico.

In particolare, l'**art.6** ("Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo") del medesimo Decreto-Legge stabilisce che nelle scuole secondarie di secondo grado:

- **con un caso di positività nella stessa classe**
 - l'attività didattica prosegua per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **con due o più casi di positività nella stessa classe**
 - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, o che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni), l'attività didattica prosegua in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 in regime sanitario di autosorveglianza (in tal caso per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 direttamente a scuola);

- per gli altri studenti sia prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni che dovrà essere autorizzata dalla scuola a seguito di comunicazione alla e-mail istituzionale; in tal caso si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato anche in centri privati abilitati. Per i successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti indossano la mascherina FFP2.

Tutte le comunicazioni dovranno essere sempre inviate all'indirizzo istituzionale della scuola lesl03000r@istruzione.it.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Riguardo ai casi di positività in corso nelle classi, la ASL di Lecce ha comunicato che, con l'entrata in vigore della nuova normativa, in considerazione della prevista riduzione del periodo di quarantena da 10 a 5 giorni, verranno rivisti i provvedimenti già emanati nei giorni precedenti, con rideterminazione del periodo di quarantena e della data di esecuzione dei tamponi finali. Pertanto sono confermati provvisoriamente i dispositivi ad oggi vigenti, fino ad aggiornamento degli stessi nella giornata di lunedì p.v., a seguito di revisione dei provvedimenti sanitari da parte della ASL.

Si ritiene infine opportuno evidenziare quanto segue, a fronte di ricorrenti dubbi e richieste che pervengono alla scuola:

1. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati ('quarantena' significa permanenza obbligatoria presso il proprio domicilio fino ad esecuzione tampone)
2. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
3. Si ricorre alla misura per la didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente (ovvero i casi si sommano se ricorrono entro 5 gg dal precedente, e comunque non concorrono al calcolo i casi per i quali non vi sia stato contatto stretto con la classe nelle ultime 48 ore dalla rilevazione di positività).

4. Le famiglie di alunni con BES che intendano far frequentare in presenza il/la proprio/a figlio/a anche in caso di attivazione di DDI, devono compilare e trasmettere a scuola esplicito consenso su modulo fornito con circolare n. 240 del 5.2.2022 (che resta valido fino ad eventuale revoca)
5. Le famiglie (o alunni maggiorenni) con esenzione certificata dalla vaccinazione che intendano frequentare in presenza e partecipare ad attività esterne alla scuola (pcto, visite guidate con ingressi a teatri, musei, ecc.) devono presentare apposita richiesta dettagliata alla scuola unitamente alla documentazione idonea; anche in questo caso, ricevuta l'autorizzazione, la richiesta avrà validità fino a revoca della stessa.

Si raccomanda alle famiglie e al personale docente e non docente incaricato di controlli e verifiche il rispetto puntuale delle disposizioni.

Per quanto non espressamente detto con la presente, si fa riferimento alle precedenti disposizioni emanate.

Si allega il D.L. n. 5 del 5.2.2022 ed uno schema con prospetto riassuntivo delle varie casistiche.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Tiziana Paola Rucco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/99

NUOVE DISPOSIZIONI AI SENSI DEL D.L. N. 5 DEL 04.02.2022

		CONTATTI STRETTI nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso (alumni della stessa classe)		PERSONALE (INTERNO O ESTERNO) A CONTATTO PER ALMENO 4 ORE ANCHE NON CONTINUATIVE nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso	
N. CASI POSITIVI IN CLASSE		ATTIVITA' DIDATTICA		MISURE SANITARIE	
1 CASO		l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19	auto-sorveglianza	auto-sorveglianza	
2 O PIU' CASI	A) Per coloro che diano dimostrazione (mediante verifica della certificazione verde su App) di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario -di avere effettuato la dose di richiamo	l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19	autosorveglianza		
	B) Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione	caso A) solo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni altrimenti caso C)	rientra nel caso A) su richiesta oppure nel caso C)		si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*
	C) Per gli altri alunni (non vaccinati o che hanno concluso il ciclo primario o sono guariti da più di 120 giorni)	si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.	si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni , la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2		
N.B.					
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati ('quarantena' significa permanenza obbligata presso il proprio domicilio fino ad esecuzione tampone)					
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.					
Si ricorre alla misura per la didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente					